



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 6579

RACCOLTA N. 5255

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020), il giorno diciannove (19) del mese di Febbraio in Firenze, Via delle Mantellate n.9, al piano primo, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti quindici.

Dinanzi a me **Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

Registrato a Firenze

il 24/02/2020

al n. 7891

con € 200,00


è presente il Signor

- **BORGHINI PAOLO**, nato a Firenze il giorno 4 Marzo 1952 e residente a Firenze, Viale dei Mille n. 140, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Governatore dell'Ente "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI**" con sede in Firenze, Via Chiantigiana n.26, codice fiscale 80040670483, Partita IVA 01763450481, Associazione munita di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana in data 26 Gennaio 1982 n.31, iscritta al n.23 del Registro delle Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Febbraio 2000 n.61, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato - Sezione Provincia di Firenze in virtù di Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1031 del 26 Settembre 1994, Associazione costituita con atto pubblico ai rogiti del Notaio Andrea Salani in data 9 Febbraio 1970 registrato a Empoli in data 2 Marzo 1970.

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premesso

- che in data 12 Giugno 2019 con atto ricevuto da me Notaio Repertorio n.6.231



Raccolta n.4.954, registrato a Firenze in data 5 Luglio 2019 al n.3339, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Ente "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BADIA A RIPOLI" per modificare lo Statuto anche ai fini dell'adeguamento del medesimo Statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore);

- che la medesima assemblea ha conferito al Governatore Borghini Paolo ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche e presso il Registro Regionale del Volontariato per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, con facoltà del Governatore medesimo di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;

- che con comunicazione in data 6 Novembre 2019 prot AOOOGR/0412931/A.100.10.10 l'Ente "Regione Toscana" Giunta Regionale Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali (Settore Attività Legislativa e Giuridica) ha comunicato che la Conferenza dei Servizi in data 15 Ottobre 2019 in sede di esame dello Statuto ha rilevato che l'articolo 38 prevede che tutti i membri appartenenti al Magistrato devono avere un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni, evidenziando che tale diritto di elettorato passivo dello status di associato non è in linea con l'articolo 24 comma 1 del Codice del Terzo Settore;

- che con comunicazione in data 13 Gennaio 2020 prot AOOOGR/0011599/A.100.10.10 il medesimo Ente "Regione Toscana" Giunta Regionale Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali (Settore Attività Legislativa e Giuridica) ha espresso un parere di conformità dei rilievi

relativamente all'articolo 38" per i quali si rende necessario modificare il testo dell'articolo 38.

Tutto ciò premesso

Il Comparente invita quindi me Notaio a ricevere il presente atto con il quale mi presenta un nuovo testo dell'articolo 38 dello Statuto con la modifica come di seguito indicato, come richiesto dalla competente autorità, al fine di ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche e presso il Registro Regionale del Volontariato per tutti gli effetti di legge:

"Articolo 38

IL MAGISTRATO


Il Magistrato è composto del numero di membri che viene fissato dall'Assemblea su proposta del Magistrato uscente, nella riunione Assembleare che precede ogni triennio, il rinnovo delle cariche.

Tutti gli appartenenti al Magistrato dovranno avere un'anzianità di iscrizione alla Confraternita di almeno tre mesi, salvo giustificate eccezioni che dovranno essere approvate dal Collegio dei Custodi delle Costituzioni."

Il Comparente, nella sua predetta qualità mi consegna già redatto, un nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con la modifica apportata all'articolo 38, Statuto che allego al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge, omissane la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce



alle ore diciotto e minuti undici.

Consta quest'atto di un foglio, scritto e dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine tre e quanto fin qui della presente.

FIRMATO BORGHINI PAOLO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Allegato "A" all'atto N. 6579 del Repertorio - N. 5255 della Raccolta in
data 19 Febbraio 2020

STATUTO

CAPO PRIMO

ORIGINE, CARATTERE E FINI DELLA ISTITUZIONE

Articolo 1

È costituita in Badia a Ripoli, Comune di Firenze, in data 9 febbraio 1970 la
Confraternita di Misericordia sotto il titolo: "Confraternita di Misericordia di
Badia a Ripoli", come da atto pubblico a rogito notaio Andrea Salani registrato a
Empoli il 2 marzo 1970.

La Confraternita di Misericordia di Badia a Ripoli di seguito chiamata anche:
associazione, confraternita, misericordia o fraternita è regolata dal presente
statuto (che annulla ogni precedente) oltreché dalle norme di legge.

È sodalizio di assistenza e beneficenza privata e pubblica e di ispirazione
cristiana.


Venera come sua speciale Patrona Maria Immacolata e ne celebra annualmente
la ricorrenza.

Articolo 2

La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, dettati dall'art. 12 e segg. del
Codice civile.

E' organizzazione di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

Pertanto l'Associazione, in ottemperanza a quanto contenuto nel Codice del
Terzo settore, assume la denominazione completa di: **"Confraternita di
Misericordia di Badia a Ripoli - ODV"**



Ad ogni effetto legale l'associazione ha la piena proprietà dei beni mobili e immobili risultanti dal proprio "Libro Inventario" o trascritti in Pubblici Registri.

L'attività della Confraternita è svolta normalmente in sede locale ed eccezionalmente in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

La Confraternita ha la propria sede in Firenze Via Chiantigiana 26 nei locali a essa addetti ove tiene le proprie adunanze e la propria amministrazione. Per le sacre funzioni la Confraternita officia nella Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo a Badia a Ripoli.

Articolo 4

Lo stemma della Confraternita è comune a quello di tutte le Confraternite di Misericordia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere - F/M - (FRATERNITAS MISERICORDIAE) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 5

La divisa ufficiale dei fratelli per le funzioni religiose (e per quei servizi caritativi che consentano di adottarla secondo criteri di opportunità anche medico-sanitari) è una veste di tela bianca semplice e breve, con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio bianco con rosario.

Per gli altri servizi i fratelli della Misericordia utilizzeranno le divise secondo le indicazioni operate dal Magistrato.

Articolo 6

La Confraternita può aggregarsi ad altre Confraternite di Misericordia ai fini spirituali, ma senza pregiudizio della propria autonomia.

Essa fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente

sede in Firenze e giurisdizione su tutto il territorio Nazionale, ne accetta gli Statuti e ne costituisce la rappresentanza locale ai fini dell'esercizio delle attività di soccorso che abbiano carattere generale. Ferma la autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti alla Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentata dalla stessa Confederazione nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Nelle riunioni degli organi della Confederazione Nazionale la Confraternita è rappresentata dal Governatore o da un dirigente espressamente delegato dal medesimo.

Articolo 7

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative o manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente di assistenza e religioso.


La Confraternita potrà aderire a reti associative o altri enti di natura privata, anche a carattere societario, in coerenza con i principi ispiratori del proprio statuto.

Articolo 8

Scopo della Confraternita è l'apostolato della cristiana e civica fraternità fra gli uomini, mediante l'esercizio di uno o più opere di misericordia di carattere spirituale o corporale, per amore di Dio e del prossimo, anche in collaborazione con i fini assistenziali dello Stato e delle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale.

La scelta delle opere di misericordia da svolgersi è deliberata dagli organi sociali.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e



di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.


Articolo 9

OPERE DI MISERICORDIA DELLA FRATERNITA

La Fraternita provvede secondo le circostanze alle seguenti opere, che costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali (lettera a dell'articolo 5);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'articolo 5); nell'ambito di tale attività l'Associazione potrà esercitare attività di gestione diretta di servizio di trasporto, di diagnostica e cura o a carattere domiciliare;
- prestazioni socio-sanitarie (lettera c dell'articolo 5);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5); nell'ambito di tale attività l'Associazione potrà esercitare attività di promozione della donazione del sangue, degli organi e degli emocomponenti o derivati;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e dell'articolo 5);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f dell'articolo 5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura

- e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (lettera i dell'articolo 5);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'articolo 5);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'articolo 5);
 - cooperazione allo sviluppo (lettera n dell'articolo 5);
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (lettera p dell'articolo 5);
 - alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'articolo 5);
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r dell'articolo 5);
 - agricoltura sociale (lettera s dell'articolo 5);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lettera u dell'articolo 5);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v dell'articolo 5);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w dell'articolo 5);
 - protezione civile (lettera y dell'articolo 5);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità



organizzata (lettera z dell'articolo 5).

La Fraternita cura fra le opere religiose:

- a) l'attivazione della coscienza cristiana degli iscritti;
- b) la celebrazione della solennità della Santa Patrona;
- c) la partecipazione alla processione del Corpus Domini, nonché alla solennità di sacre Funzioni;
- d) la Fraternita celebrerà annualmente una Santa Messa a suffragio dei Fratelli defunti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata dal Magistrato.

L'associazione può esercitare anche, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 10

In relazione ai fini religiosi e di culto previsti nel presente statuto e nelle tradizioni delle antiche Fraternite di Misericordia, la Fraternita coordina la propria azione secondo gli indizi fissati per le Confraternite dall'Ordinario diocesano.

Articolo 11

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 9 del presente statuto.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere, entro i limiti di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CAPO SECONDO

GLI ISCRITTI


Articolo 12

I soci del sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di fratelli o sorelle "effettivi".

Articolo 13

I FRATELLI o SORELLE EFFETTIVI costituiscono il corpo assembleare e funzionale della Confraternita; si impegnano, nelle loro possibilità, all'esercizio di una o più opere caritative; godono di tutti i diritti previsti dal presente statuto e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

Per essere iscritti alla Confraternita in qualità di fratelli effettivi occorre



condividere principi cristiani e renderne testimonianza con la rettitudine della vita e delle opere civiche o religiose che siano.

Il fratello di Misericordia non potrà essere iscritto ad associazioni e organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi della Chiesa cattolica.

Articolo 14

I FRATELLI o SORELLE ADERENTI sostengono moralmente e materialmente la Confraternita.

I Fratelli o Sorelle aderenti non acquisiscono la qualità di socio.

Essi godono dei benefici spirituali e di altra natura che per tale categoria siano stabiliti dagli statuti o dal Magistrato.

I Fratelli o Sorelle aderenti partecipano alle manifestazioni e alle iniziative generali della Fraternita nonché alla "Assemblea della Carità", alle quali essi dovranno essere invitati.

Per acquisire la qualità di aderenti è necessario essere di buona condotta morale e civile e partecipare alla ispirazione umanitaria e cristiana propria della Confraternita, obbligandosi alle prestazioni dei contributi che siano stabiliti dal Magistrato.

Articolo 15

Per l'iscrizione alla Confraternita occorre avere raggiunto la maggiore età e presentare domanda al Magistrato. Il Magistrato accetta o respinge la domanda e dà comunicazione della sua decisione al postulante.

Il Magistrato entro sessanta giorni motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunica al richiedente. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Custodi delle

Costituzioni che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 16

I fratelli effettivi della confraternita si distinguono in:

- a) Capi di Guardia attivi, emeriti.
- b) Fratelli e Sorelle attivi.
- c) Fratelli e Sorelle onorari.

Articolo 17

I Capi di Guardia attivi sono i confratelli e le consorelle che hanno ottenuto tale riconoscimento a seguito di nomina del Magistrato, previa proposta del Governatore. Il Capo di Guardia è a vita.

I Capi di Guardia hanno la direzione e la responsabilità dei servizi.

I Capi di Guardia emeriti vengono nominati tra coloro che il Magistrato ritenga meritevoli di tale distinzione. Passano in detto ruolo i Capi di Guardia attivi che non possono svolgere regolare servizio.


Articolo 18

I FRATELLI o SORELLE ATTIVI sono gli iscritti che si impegnano a svolgere il servizio effettivo nelle opere di carità e di religione, a puro titolo di volontariato, per amore di Dio e del prossimo.

Articolo 19

I Fratelli e le Sorelle onorari sono fratelli effettivi che non svolgono attività di servizio continuativo.

Il fratello o la sorella attivo che per due anni consecutivi abbia cessato la prestazione del servizio, passa nella categoria dei fratelli o sorelle onorari su propria domanda, oppure per decisione del Magistrato, previa comunicazione



scritta al fratello o sorella stesso.

I fratelli o sorelle onorari godono di tutti i diritti di cui all'articolo 13.

Articolo 20

La Confraternita consente l'ammissione tra i propri iscritti di un Fratello o Sorella appartenente ad altra Confraternita nel caso di stabile trasferimento del di lui domicilio nel territorio della Confraternita, qualora ne sia stata presentata domanda dall'interessato.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.

Il confratello o consorella così ammesso non godrà peraltro del grado e dei diritti a lui competenti nella Fraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.

Articolo 21

La Confraternita tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Magistrato;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Magistrato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Custodi delle Costituzioni, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze delle Assemblee della Carità, tenuto a cura del

Governatore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando istanza scritta al Governatore contenente gli estremi degli atti oggetto di richiesta d'esame. Il Governatore dovrà consentire l'esame dei libri entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Il Magistrato dispone apposito regolamento sulle modalità di consultazione ed eventuale copia degli stessi.

Articolo 22

La Confraternita può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai parametri e limiti disposti dalla legge.

Articolo 23


DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dalle Autorità costituite in seno alla Confraternita;
- b) tenere una condotta civile e morale irreprensibile;
- c) disimpegnare i servizi cui siano assegnati con diligenza e con spirito di carità;
- d) collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;
- e) contribuire al sostentamento dell'Associazione tramite il pagamento della quota annuale nell'ammontare deliberato dal Magistrato.

Articolo 24

I Fratelli e le Sorelle effettivi della Misericordia sono persone che per loro libera



scelta svolgono, per il tramite della Confraternita, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei Fratelli e delle Sorelle effettivi non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Fratelli e alle Sorelle effettivi possono essere rimborsate dalla Confraternita soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Magistrato: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita.

Articolo 25

Gli iscritti potranno essere passibili dei seguenti provvedimenti da parte del Magistrato, previa contestazione scritta dell'addebito e con invito a presentare al Magistrato, entro 15 (quindici) giorni le loro deduzioni:

a) ammonizione; b) perdita di punti di merito; c) sospensione anche a tempo indeterminato; d) decadenza; e) proposta di esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a), b), e c), l'interessato potrà fare ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Custodi delle Costituzioni che deciderà in via definitiva.

L'esclusione dovrà essere deliberata dall'assemblea.

Il provvedimento di esclusione si applica per gravi motivi o comunque nei casi

gravi, che rendano incompatibile la presenza dell'iscritto nella Confraternita. Il provvedimento è proposto dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio dei Custodi delle Costituzioni e con motivata breve relazione, previa comunicazione all'iscritto che sarà invitato a presentare al Magistrato le proprie deduzioni entro quindici giorni.

Inoltre, perde la qualità di socio il fratello o sorella effettivo che non sia in pari con il pagamento della quota associativa annuale, quando la morosità si protragga per un biennio. E' onere della Confraternita formalizzare per iscritto, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo comunicato in precedenza dal socio, la messa in mora del fratello o sorella effettivo non in pari con il pagamento della quota associativa prima di disporre l'espulsione.

Articolo 26

La perdita della qualità di iscritto implica la contemporanea perdita di ogni diritto verso la Confraternita. La radiazione, potrà essere revocata, ove siano venuti a cessare i motivi della radiazione stessa previa nuova domanda da presentarsi al Magistrato.

CAPO TERZO


GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Articolo 27

Sono Organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Collegio dei Custodi delle Costituzioni;
- d) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti



dell'eventuale Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 28

La Confraternita si riunisce in triplice forma assembleare.

- a) Assemblea ordinaria annuale;
- b) Assemblea straordinaria;
- c) Assemblea della carità.

All'assemblea ordinaria annuale e all'assemblea straordinaria partecipano i soli Fratelli e Sorelle effettivi.

All'assemblea della carità partecipano tutti gli iscritti e i Fratelli Aderenti con le modalità di cui all'articolo 39.

Articolo 29

L'Assemblea ordinaria annuale e l'Assemblea straordinaria sono costituite da tutti i Fratelli e Sorelle effettivi. Ogni iscritto ha diritto a un voto. Ogni iscritto ammesso al voto può delegare, con lettera, un altro iscritto a votare per lui. Ogni iscritto non può essere portatore di più di tre deleghe. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Articolo 30

L'Assemblea ordinaria annuale è convocata una volta all'anno dal Magistrato per:

- a) esaminare e approvare il resoconto morale fatto dal Magistrato;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e se redatto, sul bilancio sociale;
- c) nominare l'Organo di Controllo determinandone il numero dei componenti;

d) nominare la Commissione elettorale;

Inoltre l'Assemblea ordinaria è convocata per:

a) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

b) approvare il regolamento della Confraternita a completamento delle norme del presente Statuto, con il quale fissare la pianta organica, le modalità, i doveri, i diritti e le mansioni del personale, nonché l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

c) deliberare sulla esclusione degli associati;

d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 31

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato:

a) quando il Magistrato lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della Confederazione Nazionale delle Misericordie;

b) quando almeno un decimo dei Fratelli effettivi ne faccia pervenire domanda scritta e motivata al Magistrato;


c) quando l'Organo di Controllo, riscontrando anomalie nel funzionamento amministrativo della Fraternita, ne richieda al Magistrato la convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltreché per i casi e i contenuti di cui al comma precedente, per:

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

Articolo 32



La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sarà fatta almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato osservate le seguenti norme:

- a) affissione dell'avviso di convocazione nell'Albo della sede e nelle eventuali sezioni distaccate;
- b) con invito diramato ai soci a mezzo di avviso postale o di comunicazione telematica all'indirizzo precedentemente comunicato dal destinatario.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare: 1) gli argomenti posti all'ordine del giorno; 2) il giorno, l'ora e il luogo della riunione; 3) il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione.

Articolo 33

L'Assemblea è presieduta dal Governatore, in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Quando l'Assemblea deve discutere o deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario, oppure su argomenti che riguardino la loro responsabilità, i membri del Magistrato non hanno voto.

Articolo 34

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, scrutinio segreto ealzata di mano.

Le votazioni concernenti persone si fanno per scrutinio segreto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per le Assemblee aventi oggetto riforma dello Statuto oppure proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Confraternita vigono le

speciali disposizioni dell'art. 37 anche agli effetti del computo dei votanti e delle maggioranze.

Articolo 35

Nell'Assemblea ordinaria annuale viene nominata una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati.

Detta commissione è composta di 5 (cinque) membri: l'Assistente Ecclesiastico, il Presidente del Collegio delle Costituzioni o un suo delegato, un capo di Guardia attivo e due fratelli o sorelle effettivi eletti dall'Assemblea. La lista proposta dalla Commissione sarà composta da un numero di candidati doppio degli eleggibili.

I votanti esprimeranno la loro scelta mediante cancellazione di metà o più dei nominativi della lista stessa.


Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggiore numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Confraternita e in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.

Nel caso di non accettazione viene proclamato eletto quello che segue al rinunziante in graduatoria di voti. Gli eletti prenderanno possesso del loro ufficio entro 10 (dieci) giorni e nella prima adunanza procederanno alla distribuzione delle cariche.

Articolo 36

ASSEMBLEA DELLA CARITA'

Ogni anno, possibilmente nel periodo natalizio, il Magistrato convoca l'Assemblea della carità con invito di partecipazione a tutti gli iscritti effettivi e aderenti, nella quale il Magistrato presenterà il resoconto delle opere di assistenza e di soccorso svolte dalla Confraternita nell'anno.



A tale Assemblea potranno essere invitate le Autorità locali nonché persone aventi titolo per potervi partecipare.

Nell'Assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative assistenziali e caritative per l'anno successivo.

Articolo 37

Ogni riforma dello statuto dovrà essere discussa ed approvata dal Magistrato e dal Collegio delle Costituzioni e prima di essere presentata all'Assemblea, dovrà essere sottoposta, per quanto concerne l'aspetto religioso della proposta, all'Ordinario Diocesano, nonché acquisire il parere scritto favorevole dell'Organo di Controllo.

La proposta può essere promossa da Fratelli o Sorelle Effettivi. È presentata mediante motivata mozione scritta al Magistrato con un numero di firme non inferiore a un decimo degli iscritti.

Dopo l'esame di cui sopra, il Governatore convoca un'assemblea straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

Detta assemblea sarà convocata con le modalità previste dagli articoli 31 e seguenti del presente Statuto e con comunicazione alla Confederazione Nazionale, un Dirigente della quale potrà presenziare all'assemblea per illustrare il parere scritto dalla Confederazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono:

- la presenza di almeno i tre quarti dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Articolo 38

IL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto del numero di membri che viene fissato dall'Assemblea su proposta del Magistrato uscente, nella riunione Assembleare che precede ogni triennio, il rinnovo delle cariche.

Tutti gli appartenenti al Magistrato dovranno avere un'anzianità di iscrizione alla Confraternita di almeno tre mesi, salvo giustificate eccezioni che dovranno essere approvate dal Collegio dei Custodi delle Costituzioni.

Articolo 39

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratelli, suocero e genero.

Non sono eleggibili coloro che hanno un rapporto di lavoro autonomo, dipendente o assimilato con la Confraternita.

Articolo 40

Il Magistrato nomina nel suo seno:


- a) il Governatore;
- b) il ViceGovernatore;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Articolo 41

Partecipa alle riunioni del Magistrato con voto consultivo l'assistente Ecclesiastico.

Articolo 42

I componenti del Magistrato durano in carica tre anni. Se durante il triennio viene a mancare qualcuno dei componenti, subentra chi riportò maggior numero di voti



nelle ultime elezioni, il quale rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il componente da lui surrogato.

Articolo 43

Il Magistrato si riunisce, in sessione ordinaria ogni mese, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta domanda, scritta e motiva al Governatore, da tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e il voto della maggioranza dei presenti.

I consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso scritto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti posti all'Ordine dei Giorni.

I processi verbali sono sottoscritti dal Governatore e dal Segretario.

I membri che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato.

Articolo 44

Il Magistrato è l'Organo di Governo e di Amministrazione della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare:

a) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto per la vendita o per la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie per le quali è

necessaria la deliberazione dell'Assemblea;

b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto non riservate alle competenze dell'Assemblea e a quelle di ogni altro genere eventualmente occorrenti;

c) delibera il Regolamento da sottoporre all'approvazione assembleare, e le altre norme speciali per l'ordinario funzionamento dell'associazione;

d) assume e licenzia il personale impiegato e retribuito;

e) provvede all'ammissione dei fratelli e all'assegnazione delle relative categorie;

f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

g) predispose i bilanci preventivi e consuntivi e, se redatto, il bilancio sociale;

h) propone all'assemblea le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 9 del presente statuto;

i) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione, determinando la spesa entro i limiti del bilancio e ne sorveglia l'esecuzione;

j) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio di inventario;

k) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;


l) prende d'urgenza tutti quei provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del Sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'assemblea;

m) compie ogni altra funzione e esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 45

Il Governatore è il capo della Confraternita; ne dirige e ne sorveglia tutta l'attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma. Sono sue particolari mansioni:

a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative dei Sodalizio di fronte agli



iscritti, al terzi e a qualunque Autorità costituita;

b) presiedere alle adunanze del Magistrato e delle Commissioni o Comitati dipendenti della Confraternita e firmare i relativi Verbali;

e) indire le Adunanze e le Assemblee nelle forme prescritte dal Magistrato;

d) esporre all'Assemblea il resoconto morale della Istituzione e i bilanci;

e) riunire il Magistrato e occorrendo il Collegio dei Custodi delle Costituzioni nonché l'Organo di Controllo;

f) compiere tutti gli atti cautelativi e conservativi, anche giudiziari, d'urgenza, nell'interesse della Confraternita, salvo ratifica del Magistrato;

g) vegliare sull'osservanza dei Capitoli del presente Statuto e dei Regolamenti;

h) sospendere in via d'urgenza i fratelli dall'esercizio delle opere e il personale retribuito dagli incarichi ricoperti, salvo riferirne al Magistrato per i provvedimenti definitivi;

i) firmare congiuntamente al Segretario o al Tesoriere i mandati di entrata e di uscita;

j) curare congiuntamente al Segretario la regolare tenuta dell'inventario dei beni immobili del Sodalizio dei quali è consegnatario;

k) attuare le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea;

l) tenere, congiuntamente al Segretario, il libro dei verbali dell'Assemblea della Carità;

m) adottare ogni misura o provvedimento non contemplato nei presenti capitoli, salvo sempre ratifica del Magistrato e dell'Assemblea per le materie di competenza della medesima.

Articolo 46

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore, se presente, e se assente o impedito

lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Articolo 47

Il Segretario redige e firma i verbali; è consegnatario dell'Archivio della Confraternita, svolge servizi di amministrazione e ne tiene i libri; cura la corrispondenza; firma in unione al Governatore i mandati di entrata e di uscita; tiene il registro dei volontari.

Coadiuvava il Tesoriere nella preparazione degli elementi necessari alla redazione del Bilancio preventivo, consuntivo e sociale se redatto.

Può essere coadiuvato da un Vice Segretario, che non assume mai funzioni di carattere vicario, da nominarsi dal Magistrato anche fuori dai suoi membri purché sia iscritto alla Confraternita.


Articolo 48

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Confraternita e il compito di tutte le esazioni e pagamenti della medesima da effettuarsi su mandati firmati congiuntamente dal Governatore e dal Segretario ovvero dal Governatore e dal Tesoriere. Per procedere all'effettuazione di operazioni digitali, il Tesoriere o suo delegato dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione scritta, anche per via telematica, del Governatore o del Segretario.

Il Tesoriere tiene in perfetta regola l'amministrazione, le carte contabili, il ruolo d'esazione delle tasse e il Libro di Entrata e di Uscita, a continua disposizione del Magistrato e dell'Organo di Controllo.

Articolo 49

Il Magistrato promuove e incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli. Promuove altresì attività e iniziative di carattere religioso, culturale, ricreativo e sportivo.



Articolo 50

Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni è composto dall'Assistente Ecclesiastico e da altri quattro membri che vengono eletti fra i Fratelli o le Sorelle più anziani, o comunque fra i più affezionati alla Istituzione e maggiormente distintisi per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità, per equilibrio e pubblica stima e che rivestono la qualifica di Fratelli o Sorelle effettivi.

Il Presidente del collegio è eletto dallo stesso nel suo seno fra i membri laici.

I componenti laici del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e verranno rinnovati con la procedura di cui all'articolo 35 del presente statuto.

Il Collegio dei Custodi delle Costituzioni si riunisce almeno una volta ogni semestre. I suoi Membri sono invitati alle adunanze del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 51

Spetta al Collegio dei Custodi delle Costituzioni:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita unitamente all'Organo di Controllo;
- b) interpretare inappellabilmente le norme dello Statuto e dei Regolamenti in caso di divergenza dei pareri;
- c) emettere il proprio voto su ogni riforma che si proponga circa l'ordinamento della Confraternita o circa l'espletamento delle sue Opere;
- d) decidere come Collegio Probivirale i ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato;
- e) risolvere le eventuali questioni sottopostegli dal Magistrato;
- f) sostituire l'Opera del Magistrato quando questi rassegni le dimissioni o sia

impedito eccezionalmente di funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Articolo 52

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi.


Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma primo dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,



anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Custodi delle Costituzioni.

I componenti dell'Organo di Controllo nelle delibere assembleari concernenti il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Nel rispetto delle previsioni di legge, i componenti dell'Organo di Controllo possono essere retribuiti per il loro incarico.

I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati alle sedute del Magistrato quando siano da trattarsi argomenti di carattere economico/finanziario, ma senza diritto di voto.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 53

L'assistente Ecclesiastico della Confraternita è il Parroco di S. Bartolomeo a Ripoli o altro sacerdote da lui delegato purché operante nelle Parrocchie presenti sul territorio nel quale la Confraternita opera ordinariamente. Rappresenta l'autorità religiosa in seno alla Confraternita. Cura l'osservanza dello spirito religioso e la preparazione morale e spirituale dei fratelli.

Le deliberazioni che investano indirizzo morale e religioso, per essere esecutive, dovranno portare la sanzione dell'Assistente Ecclesiastico.

Articolo 54

In caso di eventi straordinari che non rendano possibile il normale funzionamento

della confraternita e qualora l'Assemblea non sia in grado di essere legalmente convocata o di provvedere in merito, l'assistente Ecclesiastico nomina un Commissario Straordinario su richiesta documentata e motivata del Governatore o del Collegio dei Custodi delle Costituzioni o di un terzo dei Membri del Magistrato, o di un decimo dei Fratelli o Sorelle effettivi. Il Commissario Straordinario ha tutti i poteri degli Organi Sociali previsti dal presente Statuto. Egli provvede all'Amministrazione provvisoria e procederà, appena possibile alla regolare convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività della Confraternita.

Articolo 55


La Confraternita, in relazione al suo carattere caritativo religioso e di culto, riallacciandosi allo spirito e alle tradizioni delle antiche Confraternite di Misericordia sorte in Toscana, richiede la approvazione dello Statuto all'Ordinario Diocesano per la parte concernente tali finalità spirituali.

Restano salve le caratteristiche generali della Confraternita relative al suo corpo sociale, alle attività di carattere assistenziale e alla sua organizzazione interna che fanno della Confraternita una Associazione di carattere civile.

Articolo 56

La Confraternita non potrà essere sciolta se non si verificano eccezionali circostanze e finché rimangano dieci Fratelli attivi in grado di svolgere opere di misericordia e di soccorso, e su deliberazione di un'Assemblea straordinaria da tenersi a tale esclusivo scopo con l'osservanza di tutte le norme di cui agli articoli 32 e 37 del presente Statuto.

Dovrà essere rivolto invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che potrà intervenire alla Assemblea con un suo rappresentante a titolo consultivo.



Ove l'Assemblea, con la maggioranza di tre quarti degli associati, deliberi lo scioglimento della Confraternita viene nominato un liquidatore che sia possibilmente fratello o sorella effettivo. Nel caso di mancata accettazione il liquidatore è nominato dal Tribunale civile su ricorso del Governatore e possibilmente fra i fratelli o le sorelle effettivi.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 57

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica il Regolamento dei Servizi della Confraternita e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO BORGHINI PAOLO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia composta di 16 fogli conforme all'originale riferito al Dott. Marco Casini Notaio in
Firenze. **AD USU PARTE**
Firenze, li 12 MAR. 2020

